DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER L'AGGIORNAMENTO DEI VALORI DI ACCONTO E DI CONGUAGLIO DEL COSTO EVITATO DI COMBUSTIBILE DI CUI AL TITOLO II, PUNTO 2, DEL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI 29 APRILE 1992, N. 6/92 PER L'ANNO 2013

Articolo 1

Calcolo del CEC su base trimestrale e annuale

- 1.1 I valori trimestrali del CEC per l'anno 2013, espressi in c€kWh con due cifre decimali, sono pari al prodotto tra:
 - a) il prezzo medio del combustibile convenzionale trimestrale, espresso in c€mc con due cifre decimali, calcolato secondo le modalità riportate nell'articolo 2 e
 - b) i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, di cui all'articolo 3.
- 1.2 Il valore annuale del CEC da riconoscere a conguaglio per l'anno 2013, espresso in c€kWh con due cifre decimali, è pari alla media aritmetica dei quattro valori trimestrali calcolati con le modalità di cui al comma 1.1.

Articolo 2

Calcolo del prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini del CEC

- 2.1 Il prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini della determinazione del CEC è pari, ogni trimestre, alla somma delle seguenti componenti, ciascuna espressa in c€mc con due cifre decimali:
 - a) la componente convenzionale relativa al valore della materia prima gas naturale (CEC_t^{gas}) di cui al comma 2.2 nel caso di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti e di impianti alimentati da rifiuti situati in zone di emergenza relativa al ciclo dei rifiuti, ovvero di cui al comma 2.3 nel caso degli altri impianti;
 - b) la componente relativa al trasporto (CEC_t^{trasp}) di cui al comma 2.4;
 - c) la componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso (CEC_t^{com}) di cui al comma 2.5.

Ai fini della conversione dell'unità di misura da euro/GJ a euro/mc, si utilizza un valore convenzionale del potere calorifico superiore pari a 0,03852 GJ/mc.

2.2 Nel caso di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti e di impianti alimentati da rifiuti situati in zone di emergenza relativa al ciclo dei rifiuti, la CEC_t^{gas}, espressa in €GJ, è pari a

$$[\alpha \times P_{TOP,t} + (1 - \alpha) \times P_{FOR,t}],$$

dove:

- α è il peso attribuito al termine $P_{TOP,t}$ pari a:
 - 0,60 nel caso di impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 69/13;
 - i medesimi valori trimestrali definiti per il termine α nel comma 2.3 nel caso di impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da più di otto anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 69/13;

- 0,60 nel caso di impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti;
- P_{TOP,t} è l'indice P_{TOP,t}, espresso in €GJ:
 - calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 6.3, del TIVG nella versione vigente fino al 30 settembre 2013 per il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 30 settembre 2013;
 - pari alla media aritmetica dei valori mensili per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013, espressi in euro/GJ, degli indici P_{TOP} calcolati al termine dell'anno di riferimento secondo l'ultima formulazione disponibile ai sensi dei punti 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas;
- P_{FOR,t}, espresso in €GJ, è pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.
- 2.3 Nel caso di impianti diversi da quelli di cui al comma 2.2, la $\text{CEC}_t^{\text{gas}}$, espressa in $\not\in \text{GJ}$, è pari a

$$[\alpha \times P_{TOP,t} + (1 - \alpha) \times P_{FOR,t}],$$

dove:

- α è il peso attribuito al termine $P_{TOP,t}$ pari a:
 - 0,80 per il primo trimestre del 2013;
 - 0,70 per il secondo trimestre del 2013;
 - 0,60 per il terzo e il quarto trimestre del 2013;
- P_{TOP,t} è l'indice P_{TOP,t}, espresso in €GJ:
 - calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 6.3, del TIVG nella versione vigente fino al 30 settembre 2013 per il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 30 settembre 2013;
 - pari alla media aritmetica dei valori mensili per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, espressi in euro/GJ, degli indici P_{TOP} calcolati al termine dell'anno di riferimento secondo l'ultima formulazione disponibile ai sensi dei punti 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas;
- P_{FOR,t}, espresso in €GJ, è pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.
- 2.4 La CEC_t^{trasp} è pari alla media aritmetica dei valori mensili, espressi in €GJ e calcolati relativamente all'impianto di riferimento per il provvedimento Cip 6/92, applicando la regolazione definita dall'Autorità in materia di tariffe e di accesso al servizio di trasporto del gas naturale e vigente per ciascun mese m-esimo compreso nel trimestre t-esimo.
- 2.5 La CECt^{com} è pari al corrispettivo QCI, espresso in €GJ, di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera a), del TIVG nella versione vigente fino al 30 settembre 2013.

Articolo 3

Valori del consumo specifico ai fini del CEC

- 3.1 I valori del consumo specifico, espressi in mc/kWh, fermo restando quanto previsto nei commi successivi, sono pari a:
 - a) 0,227 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 1996;
 - b) 0,215 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997 1998;
 - c) 0,207 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1999 2000;
 - d) 0,199 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 2001 2002 e negli anni successivi.

A tal fine, fa fede la data in cui è stato effettuato il primo parallelo.

- 3.2 Nel caso di impianti entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 1997 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1994, si applicano i valori del consumo specifico previsti dal comma 3.1, lettera a).
- 3.3 Nel caso di impianti entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 1999 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1996, si applicano i valori del consumo specifico previsti dal comma 3.1, lettera b).
- 3.4 Nel caso di impianti entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 2001 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1998, si applicano i valori del consumo specifico previsti dal comma 3.1, lettera c).
- 3.5 I soggetti interessati all'applicazione dei commi 3.2, 3.3 e 3.4 richiedono al GSE l'applicazione della relativa deroga, allegando la documentazione tecnica ed economica necessaria ad attestarne i presupposti. Il GSE, con propria istruttoria, valuta la sussistenza dei citati presupposti.